

PATRIZIATO DI LAVERTEZZO

REGOLAMENTO PATRIZIALE

del 1 gennaio 2015


Indice degli articoli

TITOLO I Nome del patriziato, suddivisioni interne e confini giurisdizionali, costituzione, sigillo	4
Art. 1 Definizione e scopo	4
Art. 2 Altri enti	4
Art. 3 Costituzione	4
Art. 4 Sigillo	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO II Beni patriziali	5
Capo I Amministrazione	5
Art. 5 Pubblico concorso	5
Art. 6 Lavoro comune	5
Capo II Modi di godimento	5
Art. 7 Modi di godimento	5
Art. 8 Tassa	5
Art. 9 Assegnazione legna	5
Art. 10 Quantitativo	6
Art. 11 Taglio piante	6
Art. 12 Deposito rifiuti	6
Art. 13 Costruzioni	6
TITOLO III Appartenenza al patriziato	6
Art. 14 Stato di patrizio	6
Art. 15 Registro	6
TITOLO IV Organizzazione del patriziato	6
Capo I Generalità	6
Art. 16 Organi	6
Capo II L'Assemblea patriziale	7
Art. 17 Composizione	7
Art. 18 Attribuzioni	7
Art. 19 Assemblea Ordinaria Data e oggetti	7
Art. 20 Assemblee straordinarie	7
Art. 21 Assemblea su domanda popolare	7
Art. 22 Convocazione	8
Art. 23 Luogo	8
Art. 24 Rinvio	8
Art. 26 Scrutatori	8
Art. 27 Verbale	8
Art. 28 Sistema di voto	8
Art. 29 Discussioni Votazioni Procedimento	9
Art. 30 Validità delle risoluzioni	9
Art. 31 Revoca delle risoluzioni	9
Art. 32 Pubblicazione delle Risoluzioni	9
Art. 33 Casi di collisione	9
Art. 34 Messaggi e rapporti	9
Art. 35 Interpellanza	10
Art. 36 Mozione	10
Art. 37 Pubblicità	10
Capo III L'Ufficio patriziale	10
Art. 38 Composizione	10
Art. 39 Competenze in generale	10
Art. 40 Competenze in particolare	11
Art. 41 Nomina Commissioni	11
Art. 43 Convocazione delle sedute Direzione	11
Art. 44 Supplenti	11

Art. 45	Votazioni	12
Art. 46	Validità della seduta	12
Art. 47	Frequenza	12
Art. 48	Validità delle risoluzioni	12
Art. 49	Revoca	12
Art. 50	Collisione	12
Art. 51	Divieto di prestazione	12
Art. 52	Incompatibilità	12
Art. 53	Verbale Contenuto Approvazione	12
Art. 54	Obbligo di discrezione	13
Art. 55	Ispezione e Rilascio di estratti	13
Art. 56	Tasse di cancelleria	13
Art. 57	Lavori e forniture	13
Capo IV	I dipendenti del Patriziato	13
Art. 58	Concorso	13
Art. 59	Periodo di prova	13
Art. 60	Scioglimento del rapporto	13
Art. 61	Doveri di servizio	13
Art. 62	Segreto d'ufficio	14
Art. 63	Compiti generici e particolari	14
Art. 64	Compiti	14
Art. 65	Compiti	14
Art. 66	Provvedimenti disciplinari	14
Art. 67	Emolumenti	14
Art. 68	Stipendio dei dipendenti	15
Art. 69	Diarie e indennità per missioni	15
Capo V	Conti, esame della gestione, Commissione della gestione	15
Art. 70	Conti	15
Art. 71	Pagamenti e riscossioni	15
Art. 72	Contabilità	15
Art. 73	Commissione Gestione	15
Art. 74	Attribuzioni	15
Art. 75	Incompatibilità	15
Art. 76	Collisione	16
Art. 77	Rapporto	16
Art. 78	Presidente Convocazione Ispezione degli atti Verbale Votazione Discrezione	16
Art. 79	Commissioni speciali	16
Capo VI	Contravvenzioni	16
Art. 80	Ammontare della multa	16
Art. 81	Rapporto trasgressione	16
Art. 82	Procedura	17
TITOLO V	Regolamento per ordinanze e convenzioni	17
Art. 83	Ordinanze	17
Art. 84	Rinvio generale	17
Art. 85	Entrata in vigore Diramazione	17
Art. 87	Abrogazione	17

Abbreviazioni

LOP	Legge Organica Patriziale
RALOP	Regolamento d'Applicazione Legge Organica Patriziale
LIT	Legge Informazione Trasparenza
LCPubb	Legge sulle Commesse Pubbliche
RLCPubb	Regolamento Legge sulle Commesse Pubbliche

	Regolamento patriziale di Lavertezzo
	in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), della Legge Informazione Trasparenza (LIT), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.
	TITOLO I
	Nome del patriziato, suddivisioni interne e confini giurisdizionali, costituzione, sigillo
Art. 1 Definizione e scopo Art. 1 LOP	Il nome del Patriziato è: Patriziato di Lavertezzo. Il territorio del Patriziato di Lavertezzo si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Lavertezzo.
Art. 2 Altri enti Art. 2 LOP	Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
Art. 3 Costituzione Art. 3 LOP	Il Patriziato di Lavertezzo, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione nr. 1645 del 9.4.1947, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
Art.4 Sigillo Art. 66 LOP	Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma, che rappresenta un pellicano. 

	TITOLO II
	Beni patriziali
Capo I	Amministrazione
Art. 5 Pubblico concorso Art. 12 Cpv.3 LOP	Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.- il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio ufficiale cantonale.
Art. 6 Lavoro comune Art. 21 LOP	Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio è prevista ogni anno ed in collaborazione con l'Amministrazione comunale, l'organizzazione di una giornata di lavoro comune.
Capo II	Modi di godimento
Art. 7 Modi di godimento Art. 28 LOP	Qualsiasi pascolazione su territorio patriziale è concessa unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione patriziale. a) il godimento dei beni patriziali da parte delle famiglie patrizie sarà sottoposto b) le famiglie non patrizie che intendono usufruire dei beni patriziali nei modi ed usi dei patrizi dovranno inoltrare domanda all'Amministrazione e pagheranno una tassa annua da fissarsi dall'Amministrazione.
Art. 8 Tassa Art. 28 Cpv 2 LOP	a) dal 15 novembre al 15 aprile è tollerato il pascolo del bestiame su tutto il territorio patriziale, nel periodo restante è tollerato sopra gli 800 metri. b) è assolutamente proibito far pascolare su territorio patriziale qualsiasi tipo di bestiame forestiero senza l'autorizzazione dell'Amministrazione patriziale. Per la pascolazione del bestiame dei patrizi e dei non patrizi autorizzati, vengono prelevate le seguenti tasse: - Capre, pecore, suini fr. 1.—annui per capo - Bovini e equini fr. 3.—annui per capo
Art. 9 Assegnazione legna	Ai fuochi patrizi può essere concessa una volta all'anno legna da ardere lavorata, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato. I fuochi patrizi domiciliati fuori cantone partecipano all'assegnazione se ne fanno richiesta. I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale, giusta le disponibilità. Il Patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo di lavorazione. L'assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni, quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.

Art. 10 Quantitativo Art. 30 CPV 2 LOP	Ai fuochi patrizi e non patrizi può essere concesso una volta all'anno per uso domestico un quantitativo massimo di legna da ardere di q 50. Parimenti può essere concesso legname d'opera per un quantitativo non superiore ai 20 metri cubi ogni 10 anni. Il lotto dovrà essere tagliato entro 1 anno dal rilascio della concessione. Scaduto infruttuoso tale termine, l'Amministrazione patriziale ne potrà disporre liberamente.
Art. 11 Taglio piante	E' vietato il taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.
Art. 12 Deposito rifiuti	E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.
Art. 13 Costruzioni	E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.
	TITOLO III
	Appartenenza al patriziato
Art. 14 Stato di patrizio	Si richiamano le norme di cui al Titolo IV Capo I, II, III LOP concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli articoli 40 e segg. LOP e relativo RALOP.
Art. 15 Registro	Si richiamano le norme concernenti il registro dei Patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli artt. 56 e segg. LOP e relativo RALOP.
	TITOLO IV
	Organizzazione del patriziato
Capo I	Generalità
Art. 16 Organi Art. 64 LOP	Gli organi del Patriziato sono: a) l'Assemblea patriziale b) l'Ufficio patriziale

Capo II	L'Assemblea patriziale
Art. 17 Composizione Art. 67 LOP	L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Art. 18 Attribuzioni Art. 68 LOP	<p>L'Assemblea, per scrutinio popolare, elegge:</p> <p>a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e 2 supplenti</p> <p>In seduta pubblica:</p> <p>b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</p> <p>c) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione patriziale;</p> <p>d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;</p> <p>e) autorizza le spese di investimenti, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;</p> <p>f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;</p> <p>g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;</p> <p>h) autorizza l'Ufficio patriziale ad intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;</p> <p>i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;</p> <p>j) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;</p> <p>k) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;</p> <p>l) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.</p>
Art. 19 Assemblea Ordinaria Data e oggetti Art. 69 e 71 LOP	<p>L'Assemblea ordinaria si tiene entro il 30 aprile:</p> <p>a) nomina il Presidente dell'Assemblea che resta in carica un anno e gli scrutatori;</p> <p>b) esamina il rapporto della Commissione della gestione e delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale;</p> <p>c) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;</p> <p>d) nomina la Commissione della gestione all'inizio della legislatura.</p>
Art. 20 Assemblee straordinarie Art. 70 LOP	<p>Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale</p> <p>a) quando lo ritiene opportuno;</p> <p>b) su domanda popolare;</p> <p>c) quando l'autorità cantonale lo impone.</p>
Art. 21 Assemblea su domanda popolare	<p>La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale (vedi catalogo elettorale). Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.</p> <p>L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile, e pubblica all'albo la sua decisione.</p> <p>Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.</p>

Art. 22 Convocazione Art. 72 LOP	L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
Art. 23 Luogo Art. 77 LOP No. legale Art. 73 LOP Ordine del giorno	L'Assemblea ha luogo nella sede designata. L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
Art. 24 Rinvio	Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.
Art. 25 Ufficio Presidenziale Art. 72 a LOP Compiti del Presidente	L'Ufficio presidenziale è completato con la nomina di due scrutatori. Il Presidente: a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia in merito alla legalità delle deliberazioni; b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala; c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati; d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
Art. 26 Scrutatori	Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni
Art. 27 Verbale Art. 76 e 77 lettera c LOP Approvazione	Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
Art. 28 Sistema di voto Art. 77 lettera d LOP	L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova. Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

<p>Art. 29 Discussioni Votazioni Procedimento Art. 77 Lettera d LOP</p>	<p>Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:</p> <p>a) Votazioni preliminari Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.</p> <p>b) Votazioni eventuali Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p> <p>c) Votazione finale Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
<p>Art. 30 Validità delle risoluzioni</p>	<p>Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.</p>
<p>Art. 31 Revoca delle risoluzioni Art. 74 cpv 2 LOP</p>	<p>L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti di terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 74 LOP.</p> <p>Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei Patrizi presenti al momento della votazione.</p>
<p>Art. 32 Pubblicazione delle Risoluzioni Art. 76 cpv 2 LOP</p>	<p>Il Presidente del Patriziato pubblica all'albo entro cinque giorni le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p>
<p>Art. 33 Casi di collisione Art. 75 LOP</p>	<p>Il Patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello patriziale nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte nè alle discussioni nè al voto. Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un Ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri. L'interesse di un Ente di diritto pubblico, di un Gremio o di un Ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>
<p>Art. 34 Messaggi e rapporti Art.77 lettere e, f LOP</p>	<p>I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili in cancelleria almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.</p>

<p>Art. 35 Interpellanza Art.77 lettera g LOP</p>	<p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o all'Assemblea seguente. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.</p>
<p>Art. 36 Mozione Art. 77</p>	<p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, all'Assemblea ordinaria successiva, preavviso scritto. Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole l'Assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio patriziale dà preavviso sfavorevole, l'Assemblea delibera se accettare la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un nuovo preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.</p>
<p>Art. 37 Pubblicità Art. 77 lettera h LOP</p>	<p>Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.</p>
<p>Capo III L'Ufficio patriziale</p>	
<p>Art. 38 Composizione Art. 81 LOP</p>	<p>L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente, e di 2 supplenti.</p>
<p>Art. 39 Competenze in generale Art. 92 LOP</p>	<p>L'Ufficio patriziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è l'organo esecutivo del Patriziato; b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative; c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale; d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale; e) dà raggugli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale; f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b LOP; g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

<p>Art. 40 Competenze in particolare Art. 93 LOP</p>	<p>L'Ufficio patriziale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico; b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni; c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo; d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi; e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi; e) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre; f) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento; g) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi; h) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza; i) conserva e aggiorna l'archivio patriziale; l) fissa le sportule di cancelleria.
<p>Art. 41 Nomina Commissioni Art. 90 e 91 LOP</p>	<p>Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice Presidente.</p> <p>L'Ufficio patriziale può designare, nel suo seno o fuori, delle Commissioni per la sorveglianza di rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti particolari.</p> <p>Di ogni Commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Le Commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.</p>
<p>Art. 42 Luogo Art. 94 lettera a LOP</p>	<p>L'Ufficio patriziale si riunisce nella sede stabilita.</p>
<p>Art. 43 Convocazione delle sedute Direzione Art. 94 lettera b LOP</p>	<p>L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ogni qualvolta lo reputa necessario; b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale. <p>In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.</p> <p>Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.</p> <p>Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.</p> <p>Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se è stato designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.</p>
<p>Art. 44 Supplenti Art. 94 lettera c LOP</p>	<p>I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta dell'Ufficio patriziale.</p>

Art. 45 Votazioni Art. 94 lettera d LOP	Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica, subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
Art. 46 Validità della seduta Art. 96 LOP	L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio patriziale può deliberare la terza volta qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 47 Frequenza Art. 97 LOP	La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se un membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio patriziale segnala il caso all'autorità di vigilanza.
Art. 48 Validità delle risoluzioni	Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
Art. 49 Revoca Art. 98 LOP	Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Art. 50 Collisione Art. 99 LOP	Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP. L'interesse di un Ente di diritto pubblico, di un Gremio o di un Ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi dei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Art. 51 Divieto di prestazione Art. 100 LOP	Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
Art. 52 Incompatibilità Art. 83 e 84 LOP	La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come Presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
Art. 53 Verbale Contenuto Approvazione Art. 94 lettera e LOP	Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il risultato della discussione. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

	Norme varie
Art. 54 Obbligo di discrezione Art. 94 lettera f) LOP	I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue Commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute.
Art. 55 Ispezione e Rilascio di estratti Art. 94 lettera f) LOP	I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Richieste di estratti dell'Ufficio patriziale o dell'Assemblea devono essere presentate in forma scritta secondo le disposizioni della LIT.
Art. 56 Tasse di cancelleria	Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale può incassare tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.
Art. 57 Lavori e forniture	I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.—. Il relativo concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio ufficiale cantonale. Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche LCPubb del 20.02.2001 e relativo Regolamento d'applicazione RLCPubb/CIAP del 12.09.2006.
Capo IV	<i>I dipendenti del Patriziato</i>
Art. 58 Concorso	L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e a dipendenza delle esigenze, il delegato forestale e l'usciera. La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale. Salvo proroga, da accordare con il Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni la mancata conferma, presentandone i motivi.
Art. 59 Periodo di prova	Per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungarne la durata sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con 30 giorni di preavviso.
Art. 60 Scioglimento del rapporto	Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere il contratto con un preavviso di tre mesi.
Art. 61 Doveri di servizio	I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nello svolgimento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto, dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 62 Segreto d'ufficio	I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
	Il Segretario
Art. 63 Compiti generici e particolari	Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale. In particolare il segretario: a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e da solo gli estratti e le copie, il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale; b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale; c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
	Il delegato forestale
Art. 64 Compiti	Il delegato forestale ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi secondo le norme di legge, del presente regolamento, delle direttive dell'autorità forestale cantonale e delle istruzioni dell'Ufficio patriziale.
	L'usciere
Art. 65 Compiti	L'usciere è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge Organica patriziale e dal Regolamento patriziale.
Art. 66 Provvedimenti disciplinari Art. 102 LOP	La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) l'ammonimento; b) la multa fino a fr. 500.--; c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi; d) il licenziamento. L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.
	Onorari, stipendi, diarie e indennità
Art. 67 Emolumenti	I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: Presidente fr. 300.- + fr. 20.- per seduta Vice Presidente fr. 20.- per seduta Membro fr. 20.- per seduta Commissari fr. 20.- per seduta Inoltre è corrisposta un'indennità di trasferta di fr. 10.- per seduta

Art. 68 Stipendio dei dipendenti	Lo stipendio del segretario viene fissato annualmente dall'Ufficio patriziale a preventivo, tra un minimo di fr. 2'000.- e un massimo di fr. 4'000.-. Lo stipendio del delegato forestale verrà stabilito in caso di interventi tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 500.-.
Art. 69 Diarie e indennità per missioni	Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle Commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità: a) per mezza giornata fr. 50.- b) per una giornata fr. 100.- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.
Capo V Conti, esame della gestione, Commissione della gestione	
Art. 70 Conti	Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato fanno stato i disposti degli art. 104 e seguenti LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
Art. 71 Pagamenti e riscossioni Art. 111 LOP Diritto di firma	I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario. Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente. Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.
Art. 72 Contabilità Art.113 LOP	La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.
Art. 73 Commissione Gestione Art. 68 lettera m) e Art. 77 lettera f LOP	La Commissione della gestione viene nominata ogni 4 anni ad inizio legislatura. La Commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti. La Commissione della gestione nomina al suo interno un Presidente ed un vice Presidente. La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.
Art. 74 Attribuzioni Art. 114 LOP	La Commissione esamina e si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra Commissione; c) sul consuntivo.
Art. 75 Incompatibilità Art. 84 LOP	Non possono far parte contemporaneamente della Commissione: a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore; c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti e il segretario.

Art. 76 Collisione Art.116 LOP	Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
Art. 77 Rapporto Art.117 LOP	La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea. L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
	Altre funzioni
Art. 78 Presidente	Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vice-Presidente
Convocazione	La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
Ispezione degli atti	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la Commissione o una sua delegazione hanno il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
Verbale	La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
Votazione	Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
Discrezione	I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.
Art. 79 Commissioni speciali	Per l'esame di problemi o tematiche particolari l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 3 a 5 membri ed eventuali supplenti.
Capo VI	Contravvenzioni
Art. 80 Ammontare della multa Art. 118 LOP	L'Ufficio patriziale punisce con la multa le violazioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze e alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilito ad un massimo di fr. 10'000.- avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
Art. 81 Rapporto trasgressione Art.119 LOP	I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli articoli 38 e 58 del presente Regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione, ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 82 Procedura	Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.
	TITOLO V
	Regolamento per ordinanze e convenzioni
Art. 83 Ordinanze	L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria, delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
Art. 84 Rinvio generale	Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.
	Disposizioni transitorie e abrogative
Art. 85 Entrata in vigore Diramazione	Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi messo a disposizione dei cittadini patrizi che ne faranno richiesta.
Art. 87 Abrogazione	Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 15 novembre 1998.
	Approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 20 maggio 2015
	Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 3 settembre 2015 con risoluzione nr. Inc.373-PRE-13375.....

Il Presidente dell'Assemblea

(Lorenzo Foiada)

La Segretaria

(Daniela Gaggetta)

Gli scrutatori

(Alma Gaggetta)

(Anita Gaggetta)